



CLUB ALPINO ITALIANO

REGOLAMENTO PER GLI ORGANI TECNICI OPERATIVI CENTRALI E TERRITORIALI

Approvato dal CC nella seduta del 26 novembre 2016, adeguato alle modifiche all'Art. 32 del Regolamento generale approvate dal CC nella seduta del 4 febbraio 2017 e modificato dal CC nella seduta del 12 ottobre 2019.

PREAMBOLO

NORME STATUTARIE

“1. In assolvimento delle proprie funzioni specifiche, il CC può istituire:

- a) organi tecnici centrali consultivi;*
- b) organi tecnici centrali operativi;*
- c) strutture operative.*

Essi operano nell'ambito della struttura centrale allo scopo di favorire o svolgere per obiettivi o con continuità specifiche finalità istituzionali; al CC competono la scelta, la nomina o l'elezione dei componenti e del presidente, le funzioni di indirizzo, di coordinamento e di controllo.

2. Gli organi operativi di cui alla lettera b) sono retti da un unico regolamento, le strutture di cui alla lettera c) sono rette ciascuna da un proprio ordinamento, soggetto ad approvazione, anche nelle sue modifiche, da parte del CC, che può attribuire loro ampia autonomia organizzativa, funzionale e patrimoniale.

3. In quest'ultimo caso le modalità di scelta, di nomina o di elezione dei componenti degli organi previsti sono stabilite dall'ordinamento stesso, anche in deroga al comma 1” (Statuto: art. 20).

NORME REGOLAMENTARI

“1. Gli OTC operativi sono composti da un massimo di sette componenti, fatta eccezione per la Commissione nazionale alpinismo e sci alpinismo composta da un massimo di nove componenti, oltre ai componenti delegati delle altre Commissioni. Essi sono eletti dal CC anche su proposta del CDC e sulla base di indicazioni o designazioni delle strutture territoriali e degli stessi organi tecnici operativi centrali e territoriali.

2. Un unico regolamento disciplina le modalità di costituzione e di funzionamento comuni a tutti gli OTC operativi. Il regolamento è redatto a cura del CDC per iniziativa del CC, e adottato dallo stesso CC. In caso di inerzia accertata il CC subentra d'ufficio con funzioni di supplenza, anche affidando l'incarico a terzi.

3. Gli OTC operativi coordinano l'attività degli omologhi organi eventualmente costituiti a livello territoriale, fornendo loro direttive nelle materie che il CC deliberi essere necessarie ad assicurare su tutto il territorio nazionale scelte operative omogenee” (Regolamento generale: art. 32).

“1. Gli organi tecnici operativi interregionali, regionali e provinciali devono essere costituiti seguendo la stessa struttura ed organizzazione degli OTC operativi, in modo che ciascuno degli organi stessi abbia un omologo a livello centrale.

2. L'ordinamento di ciascun GR stabilisce la composizione degli organi tecnici regionali operativi, le modalità della scelta, anche sulla base di indicazioni o designazioni delle sezioni e degli stessi organi tecnici regionali operativi, e di elezione dei loro componenti. Nel caso di organi tecnici interregionali l'ordinamento dei GR interessati provvede a stabilire le norme relative.

3. *La ARD esercita funzioni di indirizzo politico – locale; le funzioni di coordinamento e controllo dei risultati conseguiti sono esercitate dal CDR che ne riferisce alla ARD. Il CDR provvede al finanziamento delle attività degli OTTO con fondi propri e con quelli specificatamente destinati ai programmi approvati con il bilancio preventivo annuale, provenienti dalla Sede Centrale. Le funzioni di indirizzo tecnico generale sono esercitate dagli OTC operativi omologhi; nel caso di loro inerzia accertata, il CDC subentra d'ufficio con funzioni di supplenza.*" (Regolamento generale: art. 62).

Articolo 1

Gli Organi Tecnici Operativi sono Centrali (OTCO) e Territoriali (OTTO).

Il presente Regolamento disciplina gli OTCO, prevedendo norme comuni a tutti gli OTCO, e detta, altresì, specifiche previsioni in materia di struttura e organizzazione degli OTTO.

TITOLO I ORGANI TECNICI CENTRALI OPERATIVI

Capo I – Sede, scopi e suddivisione funzionale

Articolo 2

1. Gli OTCO hanno sede presso la Sede Centrale del CAI; operano per la crescita e la promozione, anche culturale ed etica, del Sodalizio, svolgendo con continuità specifiche funzioni tecniche di proposta e di supporto all'attività degli Organi Centrali.

2. Gli OTCO hanno lo scopo di:

- a) attuare le funzioni di indirizzo stabilite dal Comitato Centrale di Indirizzo e di Controllo (CC);
- b) sviluppare progetti e promuovere iniziative nell'ambito dei programmi di attività approvati dal CC, sulla base di budget di spesa approvati dal CDC;
- c) indicare gli orientamenti tecnici e culturali e i principi etici e morali per l'esercizio delle specifiche attività; impartire le conseguenti direttive agli OTTO, costituiti nell'ambito dei Raggruppamenti Regionali o Provinciali (GR) ed, attraverso quest'ultimi, agli organismi tecnici sezionali e ne controllano l'attuazione, ferma restando l'autonomia politico-gestionale delle Sezioni;
- d) definire e organizzare, ove dotati di figure titolate o di propria Scuola Centrale/Nazionale, le modalità della formazione e dell'aggiornamento.

Articolo 3

1. Gli OTCO sono funzionalmente suddivisi nei due gruppi seguenti:

- a) OTCO che svolgono funzioni operative e didattiche sul territorio, attraverso propri titolati e scuole, con il compito di porre in atto specifici programmi di attività finalizzati alla frequentazione responsabile della montagna con competenza, preparazione e consapevolezza del rischio e allo svolgimento dell'attività alpinistica in tutte le sue forme;
- b) OTCO che svolgono funzioni operative senza il ricorso a titolati e a scuole.

2. Gli OTCO di cui alle lettere a) e b) del comma 1 sono elencati nell'allegato A.

Articolo 4

1. Gli OTCO non possono nominare od inviare propri rappresentanti presso organi od organizzazioni esterne al CAI, salvo espresso mandato del CDC.

2. Gli OTCO non possono assumere autonomamente impegni di natura finanziaria ed economico-patrimoniale che vincolino il CAI.

Capo II – Composizione, organizzazione, durata e coordinamento

Articolo 5

1. Ciascun OTCO è costituito da un minimo di tre fino ad un massimo di sette componenti, fatta eccezione per l'OTCO Commissione Nazionale Scuole di Alpinismo, Sci Alpinismo e Arrampicata Libera e l'OTCO Commissione Centrale Escursionismo, costituiti da un massimo di nove componenti.

Qualora esistano corrispondenti organi territoriali regionali o interregionali, i componenti dell'OTCO saranno scelti, se possibile, in modo che ciascuna area interregionale abbia almeno un proprio componente.

2. Nella costituzione degli OTCO va rispettato il più possibile il principio dell'equilibrio di genere e di specialità tecnica.

Articolo 6

1. Per gli OTCO dotati di figure titolate è previsto, quale requisito per la nomina, il possesso del titolo. Tale requisito non è indispensabile per i componenti degli OTCO Comitato scientifico centrale e Tutela ambiente montano, per quest'ultimo eccezion fatta per il presidente, a fronte di documentate competenze acquisite.

2. Ferme restando le disposizioni del Regolamento generale in materia di "Cariche sociali e incarichi" (art. 70), "Condizioni per l'eleggibilità alle cariche sociali" (art. 71), "Incompatibilità tra cariche sociali" (art. 72), "Sostituzione di componenti di organi centrali e di organi delle strutture territoriali decaduti prima del termine del mandato" (art. 75), i candidati alla carica di componente di OTCO devono essere in possesso delle competenze ed esperienze necessarie in relazione al settore di operatività dell'OTCO di riferimento.

Articolo 7

1. I componenti degli OTCO di cui all'art. 3 comma 1 lett. a) vengono eletti dal CC, sentiti i referenti del CDC e del CC, all'interno di una lista composta da un numero di candidati almeno di una volta e mezzo superiore rispetto al numero dei componenti da eleggere, proveniente dal Congresso nazionale dei relativi titolati, al quale devono essere indirizzate tutte le proposte dei Congressi territoriali, dei GR, dei Presidenti di Sezione e dei singoli soci; in caso di liste incomplete o non rappresentative delle aree territoriali, il CC sceglie autonomamente un numero di componenti dell'OTCO pari a quello di cui la lista è mancante, in base a criteri oggettivi, ovvero equilibrio di genere, rappresentanza territoriale e competenza.

2. I componenti di cui all'art. 3 comma 1 lett. b) e quelli di cui all'art. 3 comma 1 lett. a) che non effettuano il Congresso nazionale vengono eletti dal CC, tenuto conto delle indicazioni provenienti dal CDC e dal Consigliere centrale referente sulla base delle candidature provenienti dai GR, dalle Sezioni e da singoli soci e in base a criteri oggettivi, ovvero equilibrio di genere, rappresentanza territoriale e competenza.

3. Le proposte di candidatura da sottoporre al CC dovranno essere corredate da un esauriente curriculum che attesti l'idoneità a ricoprire la carica, le competenze specifiche, la capacità nel campo in cui operare, sottoscritto dal candidato e dal Presidente della sezione di appartenenza o dal Presidente del GR o dal Presidente dell'OTCO o dell'OTTO di riferimento; candidature prive di curriculum verranno escluse.

4. I Congressi dei titolati devono essere tenuti entro e non oltre il 31 ottobre di ciascun anno.

5. Il CDC e il CC nominano tra i rispettivi componenti il referente incaricato, il quale riceve tutti i documenti inviati ai componenti OTCO, di seguire l'attività di ogni singolo OTCO; il referente incaricato viene invitato a partecipare alle riunioni e relaziona al rispettivo Organo sul funzionamento e sull'operato dell'OTCO.

Articolo 8

1. I Presidenti degli OTCO vengono eletti dal CC nella prima seduta utile, sulla base delle indicazioni del Consigliere centrale referente e degli stessi componenti l'OTCO; fino a quel momento svolge le funzioni di Presidente dell'OTCO, nei limiti della gestione ordinaria, il componente con più anni di iscrizione al CAI scelto prioritariamente tra coloro che eventualmente sono stati rieletti.

2. Nella prima riunione utile, successiva alla nomina del Presidente, i componenti l'OTCO eleggono il Vicepresidente ed il Segretario; quest'ultimo può essere scelto anche al di fuori dei componenti e, in tal caso, non ha diritto di voto.

3. Il Presidente dell'OTCO può operare nei casi d'urgenza; le eventuali decisioni assunte sono soggette a ratifica da parte dell'OTCO nella riunione immediatamente successiva. Può essere costituito un Comitato di Presidenza, composto dal Presidente, dal Vicepresidente e dal Segretario, se elettivo.

Articolo 9

1. I componenti degli OTCO durano in carica tre anni e possono essere riconfermati per un ulteriore triennio.

2. Alla scadenza del mandato i componenti rimangono in carica fino all'elezione dei nuovi componenti dell'OTCO.

Articolo 10

1. Il componente che per tre volte consecutive non sia intervenuto, salvo giustificato motivo, alle riunioni del proprio OTCO decade e si provvede alla sua sostituzione; analogamente si procede nel caso di dimissione o di cessazione per qualsiasi altra causa. Il nuovo nominato assume l'anzianità del componente sostituito.

2. Qualora il CC, ravvisandone la necessità o l'opportunità, dichiarasse decaduti i componenti di un OTCO potrà anche disporre la nomina contestuale di un commissario ad acta per l'ordinaria amministrazione.

Articolo 11

1. Gli OTCO si raccordano nell'ambito del Coordinamento, di cui fanno parte anche le Strutture Operative, affinché i programmi di formazione e di aggiornamento dei rispettivi titolari perseguano gli obiettivi della base culturale comune e, per quanto possibile, della uniforme metodologia didattica.

Capo III – Funzionamento

Articolo 12

1. Ciascun OTCO si riunisce su convocazione del suo Presidente o, in caso di impedimento, del suo Vicepresidente, trasmessa dalla Segreteria generale ai destinatari previa registrazione al protocollo; si riunisce altresì su convocazione del PG. Copia della convocazione viene inoltrata al PG, al Direttore, nonché ai referenti del CDC e del CC.

2. Di ciascuna riunione deve essere redatto verbale, sottoposto all'approvazione dei componenti dell'OTCO nella riunione successiva. Copia del verbale approvato viene trasmessa alla Direzione che lo rende disponibile agli Organi Centrali.

Articolo 13

1. Le riunioni sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei componenti, tra i quali il Presidente o almeno il Vicepresidente e possono svolgersi per via telematica.

2. I componenti degli OTCO non possono conferire deleghe di rappresentanza.

3. Le decisioni sono assunte a maggioranza dei componenti.

Articolo 14

I Presidenti degli OTCO:

- sono affidatari dei beni in dotazione all'OTCO così come individuati nell'inventario dei beni patrimoniali del Club Alpino Italiano ed hanno l'obbligo di informare tempestivamente il funzionario responsabile del patrimonio presso la Sede centrale di ogni relativo smarrimento, distruzione, danneggiamento o sottrazione;

- l'esigenza di avvalersi di collaborazioni di natura tecnica o di esperti o di rappresentanti di organizzazioni esterne, a titolo gratuito o a titolo oneroso va comunicata al CDC che deciderà in proposito;

- presentano al CDC, tramite la Direzione, entro il 31 agosto di ogni anno il programma delle attività del rispettivo OTCO per l'anno successivo corredato dal relativo preventivo di spesa;

- presentano al CC e al CDC entro il 31 gennaio di ogni anno la relazione sull'attività svolta dal rispettivo OTCO nell'anno precedente e sugli obiettivi raggiunti.

Articolo 15

1. I programmi ed i budget previsionali di spesa, le relazioni, nonché gli inventari ed i relativi aggiornamenti dei beni affidati verranno redatti dagli OTCO nei modi e nei termini indicati dalla Direzione.

TITOLO II ORGANI TECNICI TERRITORIALI OPERATIVI: ORGANIZZAZIONE

Articolo 16

1. Gli OTTO operano nell'ambito dei GR alle dipendenze del corrispondente OTCO di cui attuano le direttive e gli orientamenti tecnici e dai quali possono ricevere fondi necessari per la loro attività.

2. I CDR svolgono le funzioni di coordinamento dei programmi e di controllo dei risultati raggiunti dagli OTTO e provvedono a dotarli delle spese di funzionamento e, d'intesa con il relativo OTCO, assegnano eventuali contributi per l'attività.

3. I componenti degli OTTO vengono scelti per le competenze specifiche, la disponibilità e le capacità dimostrate, cercando di favorire l'equilibrio di genere; nel caso di OTTO dotati di figure titolate, i componenti devono essere in possesso di Titolo, eccezion fatta per il Comitato Scientifico e la Tutela Ambiente Montano.

4. Il numero, la modalità di scelta e di elezione dei componenti dell'OTTO, vengono decise dal GR o dai GR nel caso di OTTO Interregionali.

Articolo 17

1. Ciascun OTTO sottopone, entro il 31 maggio di ogni anno, il programma annuale, con il preventivo di spesa, all'OTCO dandone contestuale comunicazione al GR.
2. Ciascun OTCO, valutato il programma, anche alla luce degli indirizzi generali approvati dal CC, ne autorizza l'esecuzione con eventuali modifiche, informandone il GR.

Articolo 18

1. Gli OTTO non possono assumere autonome iniziative che coinvolgano il Sodalizio a livello nazionale, regionale ed interregionale.
2. Ogni eventuale richiesta di cui al comma 1 va autorizzata dal CDR.
3. Nei casi di urgenza provvede il Presidente del GR, che sottopone la delibera al CDR per la ratifica nella prima seduta utile successiva.

TITOLO III ATTIVITÀ DIDATTICA

Articolo 19

1. La formazione e l'aggiornamento dei titolati avvengono mediante l'organizzazione e la gestione di Scuole, nei modi e secondo gli indirizzi dell'OTCO.
2. La formazione e l'aggiornamento dei titolati degli OTCO privi di Scuola avvengono a cura dell'OTCO stesso.
3. La tenuta e l'aggiornamento degli albi dei Titolati sono a cura della Sede Centrale.
4. Ogni OTCO, relativamente ai corsi di formazione e aggiornamento di primo e di secondo livello, fissa i criteri di ammissione e le modalità di svolgimento e frequenza.

Articolo 20

1. Le Scuole centrali/nazionali hanno il compito di sviluppare lo studio, l'elaborazione e la codificazione delle metodologie di insegnamento e delle tecniche di esecuzione di ciascuna attività. Dipendono dal corrispondente OTCO, che ne stabilisce le competenze, i criteri di ingresso e di permanenza dei componenti delle Scuole.
2. I componenti delle Scuole centrali/nazionali vengono nominati dall'OTCO, per una durata pari a quella dello stesso, sulla base delle competenze tecniche e didattiche. L'elenco dei nominati con i relativi curricula sono inviati alla Direzione per la trasmissione al CC e al CDC.
3. I componenti dell'OTCO non possono far parte del Direttivo della Scuola.

Articolo 21

1. Il numero dei componenti di ogni Scuola centrale/nazionale viene definito dall'OTCO sulla base delle effettive e comprovate esigenze operative.
2. La Scuola centrale/nazionale nomina al proprio interno un Direttore e un Comitato Direttivo costituito dal predetto dal Segretario e da uno o più Vicedirettori.
3. Alla scadenza della nomina i componenti della Scuola sono riconfermabili mentre quelli del Comitato Direttivo e il Direttore non possono ricoprire l'incarico per più di due trienni consecutivi.

Articolo 22

1. I titolati sono inquadrati nelle seguenti categorie:
 - istruttori
 - accompagnatori
 - operatori
2. Ogni categoria prevede due livelli:
 - primo livello regionale;
 - secondo livello nazionale.
3. Il Presidente generale può nominare:

- “emeriti”, soci già titolati e non più in attività che si siano distinti nello svolgimento della stessa per almeno 20 anni;
- “onorari”, soci che in uno specifico settore, pur senza essere stati titolati, abbiano svolto attività significative e si siano particolarmente distinti.

Articolo 23

1. I titoli di primo e secondo livello sono attribuiti dal Presidente Generale al raggiungimento dell' idoneità tecnica definita dai rispettivi OTCO.
2. Al titolato viene rilasciato un apposito libretto personale, unificato per tutti gli OTCO.
3. L' iscrizione all' albo costituisce condizione per lo svolgimento dell' attività.

Articolo 24

1. L' accesso ai corsi di formazione per titolati è subordinato al possesso dei seguenti requisiti, certificati da apposita dichiarazione valida ai sensi di legge:
 - a) essere socio ordinario o familiare con almeno due anni compiuti di iscrizione al Sodalizio;
 - b) avere compiuto il 18° anno di età, per i titolati di primo livello; il 21° per quelli di secondo livello;
 - c) essere in possesso del godimento dei diritti civili.
2. Per accedere ai corsi di secondo livello è altresì necessario avere svolto almeno due anni di attività come titolato di primo livello.
3. Per accedere ai corsi di primo livello è necessario essere in possesso della “Qualifica Sezionale” o avere svolto attività di Sezione specifica per almeno un anno, certificata dal Presidente della relativa Sezione.

Articolo 25

1. La cessazione della qualifica di socio per mancato rinnovo dell' iscrizione, comporta anche per un solo anno la decadenza dal titolo salva la re-iscrizione entro l' anno.
2. I titolati devono rinnovare l' iscrizione entro il 31 dicembre di ogni anno poiché, decorso tale termine, cessa la specifica copertura assicurativa e, di conseguenza, è loro inibita, fino al rinnovo dell' iscrizione, ogni attività operativa o didattica.
3. Il titolato viene sospeso sia qualora l' interessato non abbia partecipato, senza giustificato motivo, ad iniziative obbligatorie di aggiornamento, sia qualora non abbia documentato l' attività svolta o se documenti un' attività insufficiente.
4. La sospensione è disposta con provvedimento del PG su proposta motivata dell' OTCO, per un massimo di tre anni, decorsi i quali subentra la decadenza definitiva. La sospensione è revocata con la ripresa dell' attività, previa frequentazione di un corso di aggiornamento e reintegrazione nell' albo dei titolati secondo le modalità stabilite dall' OTCO.
5. I titolati che perdano tale qualifica per mancanza di aggiornamento o indisponibilità ad operare nel livello di appartenenza, mantengono, su propria richiesta, il livello di qualifica inferiore, rispettando le condizioni di operatività previste.

Articolo 26

1. I titolati CAI devono spendere la propria qualifica e prestare la loro attività solo nell' ambito delle Sezioni, delle Sottosezioni e delle Scuole del CAI e collaborare nell' ambito della sede centrale; eventuali attività e spedita del titolo al di fuori del CAI devono essere espressamente autorizzate dal Presidente dell' OTCO.
2. I titolati del CAI devono prestare la propria opera a titolo gratuito e volontario e non possono essere retribuiti. Hanno peraltro diritto al rimborso delle spese documentate, sostenute nello svolgimento della propria attività, nella misura e secondo le norme previste dal Sodalizio.

Articolo 27

1. E' prevista altresì la figura dell' Istruttore, Accompagnatore od Operatore “Qualificato Sezionale”.
2. Ogni OTCO, relativamente ai corsi di formazione e aggiornamento dei “Qualificati Sezionali”, fissa i criteri di ammissione e le modalità di svolgimento, frequenza e attribuzione della relativa qualifica, demandandone controllo e verifica agli OTTO.
3. La formazione e l' aggiornamento dei Qualificati Sezionali avviene a livello sezionale, intersezionale o regionale.

4. La Qualifica Sezionale viene rilasciata dal Presidente della Sezione.

5. L'albo dei "Qualificati Sezionali" viene istituito presso il GR ed è tenuto e aggiornato dall'OTTO.

TITOLO IV NORME FINALI

Articolo 28

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° marzo 2017 e comporta la contestuale abrogazione dei Regolamenti dei singoli OTCO.

Allegato A ELENCO OTCO

a) OTCO individuati all'art. 3 comma 1 lett. a):

- Commissione centrale alpinismo giovanile (CCAG)
- Commissione centrale per l'escursionismo (CCE)
- Commissione centrale per la speleologia e il torrentismo (CCST)
- Commissione centrale per la tutela dell'ambiente montano (CCTAM)
- Commissione nazionale scuole di alpinismo, sci-alpinismo e arrampicata libera (CNSASA)
- Comitato scientifico centrale (CSC)
- Servizio valanghe italiano (SVI)

b) OTCO individuati all'art. 3 comma 1 lett. b):

- Commissione centrale rifugi e opere alpine (CCROA)
- Commissione centrale medica (CCM)